



COMUNE DI ROSTA

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CENTRO ESTIVO***

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 28.03.2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 03.04.2014

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio Centro Estivo e per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di gestione del servizio stesso.

Art. 2
Obiettivi

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative a carattere ricreativo e di animazione con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo.
2. I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie, residenti nel territorio comunale, impegnate in attività lavorativa.
3. Le proposte offerte si pongono in continuità con le proposte educative organizzate durante l'anno, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie.

Art. 3
Modalità di gestione

1. Per la gestione dei Centri estivi il Comune si avvale di personale esterno in possesso di adeguati requisiti professionali.
2. I Centri Estivi si svolgono di norma presso le sedi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ove i bambini ed i ragazzi sviluppano, durante l'anno, le attività didattiche, idonee ed atte a garantire ai minori spazi e aree verdi in grado di soddisfare le loro esigenze.
3. L'Amministrazione comunale garantisce inoltre:
 - lo svolgimento di attività educative e ricreative variegata e rispondenti alle diverse età presenti;
 - la copertura assicurativa;
 - il servizio mensa;
 - attività integrative quali: gite ed escursioni, utilizzo di servizi ed attrezzature presenti sul territorio;
 - Materiali vari a supporto delle attività proposte.

Art. 4
Il Personale Educativo

1. I centri estivi vengono gestiti avvalendosi di personale qualificato appositamente selezionato, cui potranno essere affiancati educatori per i bambini disabili ed operatori volontari.
2. Il rapporto educatori/bambini terrà conto dell'età e delle disposizioni contenute nella L. Circolare esplicativa del presidente della giunta regionale 28/04/1998 n. 5/ASS e precisamente: 1 educatore ogni 10 bambini, adeguando opportunamente tale rapporto numerico per il centro estivo dell'infanzia.

Art. 5
Le attività nei centri estivi

1. Le attività educative e ricreative proposte all'interno dei centri estivi sono organizzate in coerenza con il progetto educativo elaborato, annualmente, dal soggetto gestore, sulla base dei seguenti criteri e linee guida:
 - la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero
 - l'apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all'immaginazione, alla manipolazione, alla drammatizzazione dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria
 - l'accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà
 - il rapporto fra i bambini e con gli educatori improntato alla collaborazione
 - il rapporto con l'ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda.
2. I progetti per singolo centro estivo saranno differenziati per età e terranno conto delle risorse e delle competenze disponibili.

Art. 6
Descrizione del Servizio

1. Il Centro Estivo è un servizio educativo rivolto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze residenti in Rosta (di seguito indicati come utenti) frequentanti la Scuole dell'infanzia e la Scuola primaria, attivato nei periodi di chiusura delle scuole.
2. I non residenti sono accolti solo al termine delle iscrizioni, a fronte di eventuali posti disponibili.
3. I periodi di apertura e le modalità di gestione sono stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.
4. Di norma vengono attivate due tipologie di centri estivi diurni:
 - uno per la fascia d'età 3-5 anni
 - uno per la fascia d'età 6-11 anniorganizzati nel periodo estivo durante il mese di luglio.
5. Ove le richieste siano sufficienti a giustificare il prolungamento dell'attività, potrà essere organizzato un secondo turno nel mese di agosto/settembre. Può essere prevista una frequenza settimanale, ma solo dopo aver accolto tutte le richieste per i turni interi.
6. Ai fini dell'attivazione del servizio e/o del secondo turno, gli utenti per ciascuna fascia d'età non potranno essere, inferiori a dieci per la scuola dell'infanzia ed a quindici per la scuola primaria.

Art. 7
Comportamento degli utenti

1. Durante i servizi gli utenti dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'operatore del servizio e riportante descrizione dettagliata dell'evento, il Comune, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - segnalazione alla famiglia
 - ammonizione scritta
 - sospensione del servizio.
2. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.

3. In caso di eventuali danni arrecati cose e persone, verrà richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore, o a chi ne fa le veci, previa quantificazione dei danni stessi.

Art.8 Controlli

1. L'ufficio comunale competente opera sistematiche verifiche del servizio per quanto concerne sia la programmazione delle attività e il personale impiegato, sia il servizio di refezione, sia gli altri interventi predisposti (attività sportiva, gite, ...) e raccoglie le segnalazioni e le osservazioni dei genitori.

Art. 9 Criteri e priorità per l'accesso

1. Sulla base della capienza prevista per ogni tipologia, potranno accedere ai centri estivi gli utenti che soddisfano i requisiti di età, che frequentano le Scuole dell'infanzia pubblica e privata, la Scuola primaria e siano residenti in Rosta.
2. Le ammissioni al centro saranno ordinate secondo il criterio cronologico della data di presentazione della domanda successiva alla pubblicazione dell'avviso di apertura delle iscrizioni, con precedenza per chi richiede la partecipazione all'intero turno.
3. Possono essere ammessi con riserva utenti non residenti in Rosta, a fronte di eventuali posti disponibili. In tal caso la tariffa di partecipazione è aumentata del 20%.

Art. 10 Iscrizioni

1. Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, devono essere presentate entro i termini comunicati di anno in anno dal Comune tramite le Scuole di appartenenza ed a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.rosta.to.it ed affissioni pubbliche.
2. Le domande d'iscrizione, inoltrate successivamente al termine perentorio indicato nell'avviso, potranno essere accolte, secondo l'ordine di presentazione solo fino all'esaurimento dei posti disponibili per ogni turno.
3. L'iscrizione è valida in presenza di domanda scritta, mentre viene confermata ad avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il mancato pagamento entro i termini di scadenza costituisce rinuncia all'iscrizione.
4. Il Comune potrà autorizzare l'accoglimento di iscrizioni oltre il numero previsto nelle diverse sedi dei centri estivi, previa verifica di fattibilità economica ed in accordo con il soggetto gestore del servizio.

Art. 11 Rette di partecipazione

1. La frequenza al centro estivo è subordinata al pagamento di una retta di compartecipazione si configura come contribuzione agli oneri del servizio ed è comprensiva, tra l'altro, del servizio mensa. La stessa non copre, tuttavia, l'onere per gite effettuate oltre 20 Km dal Comune.
2. La natura giuridica della retta quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utente, ad esclusione dei casi di cui al successivo art. 12.

3. La retta di partecipazione è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in modo da garantire che la copertura dei costi del servizio non sia inferiore al 70%. Possono, per contro, prevedersi riduzioni fino al 20% della retta del secondo utente del servizio appartenente allo stesso nucleo familiare e fino al 30% della retta del terzo utente appartenente allo stesso nucleo familiare.
4. Il pagamento avviene in soluzione anticipata all'atto dell'iscrizione e garantisce la conferma di accoglimento della domanda di partecipazione ai centri estivi.

Art. 12 Rinunce e rimborsi

1. Le domande di rinuncia al servizio, che consentono il rimborso delle relative rette versate, devono essere presentate una settimana prima dell'avvio dei centri estivi o una settimana prima dell'inizio dell'eventuale 2° turno, ove attivato.
2. Può essere richiesto il rimborso delle quote versate in caso di ricovero ospedaliero o malattia del bambino, tale da impedire o ridurre la frequenza al centro estivo previa presentazione del relativo certificato medico.
3. La quota da rimborsare sarà determinata sulla base della effettiva frequenza settimanale del minore come di seguito specificato:
 - 50% della retta se il minore non ha mai frequentato oppure ha frequentato per un numero di giorni consecutivi inferiori o pari a due su base settimanale.

Art. 13 Sospensione dei servizi

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.

Art. 14 Privacy

1. L'Amministrazione Comunale utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del Servizio di Centro Estivo.
2. Per i suddetti fini i dati vengono trasmessi anche all'operatore incaricato della gestione del Servizio.
3. Ai genitori, in fase di istanza alla frequenza del servizio oggetto del presente Regolamento, viene fornita informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 15 Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.